

Rep. n.

REPUBBLICA ITALIANA

PROVINCIA DI FOGGIA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA

CONTRATTO DI CONCESSIONE D'USO

L'anno duemilaventicinque (2025) il giorno _____ () del mese di _____
() la Provincia di Foggia rappresentata _____, nat_ a _____ il
_____, che interviene nel presente atto in rappresentanza e per conto della
Provincia di Foggia (c.f. 00374200715) autorizzato ai sensi dell'art. 107 comma
3 lettera c) del D.Lgs.n. 267/00 in qualità di _____ della
Provincia di Foggia e conseguentemente domiciliato presso la sede dell'Ente
medesimo;

e

L'Università di Foggia rappresentata dal Prof. Lorenzo Lo Muzio, nato a
***** il *****, Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di
Foggia (C.F. 94045260711), il quale interviene nel presente atto in qualità di
legale rappresentante della stessa, domiciliato per la carica presso l'Università
con sede in Foggia, alla Via A. Gramsci n. 89/91- Palazzo Ateneo, autorizzato
alla sottoscrizione del presente atto in forza di _____

PREMESSO

- che, con deliberazione Presidenziale n. 000 del 00/00/2024, allegata al
presente contratto sotto la lettera A), il Presidente della Provincia di Foggia ha
approvato la concessione in uso a titolo gratuito in favore dell'Università di
locali di proprietà della Provincia di Foggia ubicati al piano terra del complesso
di Via Arpi, 155, identificati dalle planimetrie allegate al presente atto sotto la
lettera B), al fine di realizzare il "Museo della Scuola";

- che con delibera approvato nel corso della riunione del 24.09.2025 il Consiglio di Amministrazione dell'Università di Foggia ha autorizzato la stipula del presente contratto;
- che è interesse delle parti contraenti consolidare la collaborazione istituzionale finalizzata alla promozione e valorizzazione del patrimonio culturale del territorio

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO APPRESSO:

Art. 1 – La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 – La Provincia di Foggia, di seguito denominata “Comodante”, concede in uso a titolo gratuito all'Università di Foggia, di seguito denominata “Comodataria”, che a tal titolo riceve ed accetta, i locali di proprietà della Provincia di Foggia siti al piano terra dell'edificio di Via Arpi, 155, contigui alle sale che ospitano il Museo del Territorio, tutti in premessa descritti e meglio identificati dalle planimetrie allegate sotto la lettera B al presente contratto. I locali saranno utilizzati dalla Comodataria per l'allestimento e l'attivazione, a cura del “Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione” dell'Università del “Museo della Scuola”, dedicato alla conservazione, valorizzazione e promozione della memoria scolastica dell'educazione della Provincia di Foggia. Il “Museo della Scuola” si porrà come polo multifunzionale, espressione della sinergia tra Università, Scuola e Territorio, in cui conservare arredi, materiale scolastico, documenti e testimonianze storiche e svolgere esperienze laboratoriali rivolte alle classi di ogni ordine e grado delle scuole e alla cittadinanza.

ART. 3 – Il presente contratto ha durata dodicennale dalla sua sottoscrizione. Il presente contratto potrà essere espressamente rinnovato per ulteriori 12 (dodici) anni, salvo esplicita dichiarazione contraria anche di una sola delle parti contraenti, da formularsi per iscritto e da trasmettere a mezzo posta elettronica certificata entro 60 giorni dalla scadenza.

Art. 4 – La Comodataria si obbliga a conservare e custodire i locali in oggetto con cura e massima diligenza, a non destinarli per usi che non siano quelli sopra previsti, a non cederli, neppure temporaneamente, in uso a terzi, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso, e a restituirli alla Comodante, al termine del rapporto concessorio, nello stato attuale, salvo il normale deterioramento d'uso. I docenti, i collaboratori di ricerca e gli studenti, durante la loro permanenza presso la struttura, saranno tenuti al rispetto delle norme che regolano l'attività lavorativa. La Comodataria è ritenuta responsabile dei danni da essa arrecati alle strutture, alle persone o a cose.

Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente articolo è causa di risoluzione espressa del presente contratto.

ART. 5 – La Comodataria si impegna a provvedere alle spese di gestione e di funzionamento delle strutture concesse in uso (riscaldamento, acqua ed energia elettrica), ed alle spese per la pulizia degli stessi. Inoltre la Comodataria si impegna a sostenere le spese necessarie per il trasferimento del materiale della Provincia di Foggia attualmente stoccato negli ambienti oggetto di comodato nei depositi che saranno individuati dalla Comodante.

ART. 6 – Le spese per riparazioni, migliorie o modifiche e riqualificazione eventualmente eseguite dalla Comodataria non comporteranno per la Comodante alcun obbligo di rimborso o indennità e sono da essa acquisite.

Sono a carico della Comodataria le eventuali spese per l'arredamento ed i lavori di edilizia necessari a rendere idonee le strutture allo svolgimento delle attività universitarie, previa autorizzazione della Comodante. Tutti i beni mobili, acquisiti dalla Comodataria per lo svolgimento delle attività resteranno di proprietà della stessa.

In particolare, la Comodataria, con riguardo agli ambienti concessi in uso, si impegna a verificare lo stato di funzionalità degli impianti e a garantirne, se del caso, la messa a norma.

ART. 7 – La Comodataria è costituita custode della cosa comodata con l'obbligo di mantenerla con la diligenza del buon padre di famiglia e non destinarla ad altri usi che non siano quelli previsti salvo quanto previsto all'articolo precedente ed il normale deperimento dovuto all'uso.

Alla restituzione del bene dato in comodato la Comodante si riserva il diritto di essere risarcito dei danni qualora il deterioramento sia dovuto ad un uso non conforme a quanto pattuito nel presente contratto.

La Comodataria si impegna ad eseguire a propria cura e spese tutti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione senza alcun onere per la Comodante.

La Comodante è, in ogni caso, indenne da responsabilità nei confronti di terzi e a tale scopo la Comodataria si impegna alla stipula di idonea polizza assicurativa.

ART. 8 – Le parti si impegnano a mettere in atto ogni forma di collaborazione che risultasse di comune interesse in relazione alle finalità del presente contratto.

ART. 9 - Le spese di bollo e di registrazione del presente contratto sono a carico della Comodataria; foro competente per ogni eventuale controversia è quello di Foggia.

ART. 10 – Per quanto non espressamente pattuito nel presente contratto, le parti fanno riferimento al disposto degli articoli 1803 e ss. del codice civile.

Questo contratto consta di numero cinque pagine e quanto fin qui scritto.

Letto, confermato e sottoscritto.

PER LA PROVINCIA DI FOGGIA

(_____)

PER L'UNIVERSITA'
IL MAGNIFICO RETTORE
(Prof. Lorenzo Lo Muzio)